

NN. R.G. 379/25 + e 380/25



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Alessandra Arceri

Presidente

dott.ssa Beatrice Siccardi

Consigliere

dott.ssa Emanuela Rizzi

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g. **379/25** e **380/25**

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Milano, Piazzetta Bossi, n. 1, presso lo studio dell'avv. Gianroberto Villa, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Federico Leone, come da delega in atti,

PARTE IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 15, presso lo studio dell'avv. Federico Pergami, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv. Romano Vaccarella e Manfredi Latini Vaccarella, come da delega in atti,

PARTE IMPUGNATA

E

Controparte_2

[...] C.F./P.I. *P.IVA_1*)

PARTE IMPUGNATA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per Parte_1, nel giudizio rg n. 379/25:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare:

In via rescindente

1. Per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il lodo pronunciato e sottoscritto in data 2.02.2024 dal Collegio Arbitrale composto dall'avv. prof. Mariacarla Giorgetti, dal dott. Giovanni Biagio Ferrieri e dal dott. Matteo Scarpelli, comunicato alle parti in pari data a mezzo raccomandata 1 r.r. e non notificato.

2. Disporre la restituzione delle somme che dovessero essere pagate dal prof. Parte_1 in esecuzione del lodo, condannando il Prof. CP_1 a riversare qualunque somma sia stata corrisposta a tale titolo dal prof. Parte_1, con interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dal pagamento al saldo.

In via rescissoria

Trattandosi di nullità ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 4, c.p.c., in forza dell'art. 830, c. 2, c.p.c., non si fa luogo alla fase rescissoria.

In ogni caso

Con vittoria delle spese di lite e delle competenze del procedimento arbitrale e del presente giudizio di appello, il tutto oltre rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A.

Per Parte_1, nel giudizio rg n. 380/25:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare:

In via rescindente

1. Per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullare – il lodo non definitivo pronunciato e sottoscritto in data 2.02.2024 dal Collegio Arbitrale composto dall'avv. prof. Mariacarla Giorgetti, dal dott. Giovanni Biagio Ferrieri e dal dott. Matteo Scarpelli, comunicato alle parti in pari data a mezzo raccomandata 1 r.r. e non notificato, e - il lodo definitivo pronunciato e sottoscritto in data 30.09.2024 dal Collegio Arbitrale composto dall'avv. prof. Mariacarla Giorgetti, dal dott. Giovanni Biagio Ferrieri e dal dott. Matteo Scarpelli, comunicato alle parti in pari data a mezzo PEC e notificato al prof. Parte_1 il 06.11.2024.

2. Disporre la restituzione delle somme che dovessero essere pagate dal prof. Parte_1 in esecuzione del lodo, condannando il Prof. CP_1 a riversare qualunque somma sia stata corrisposta a tale titolo dal prof. Parte_1, con interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dal pagamento al saldo.

In via rescissoria

1. Rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande proposte dal prof. dott. [...]

Controparte_1 poiché manifestamente infondate in fatto e in diritto, o comunque con ogni miglior formula;

2. Accogliere le seguenti domande già formulate in sede arbitrale dal Prof. Parte_1 :

Nel merito

- rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 2275 c.c., 2485 c.c., 2487 c.c. e/o 2611 c.c. provvedere, previo accertamento e declaratoria della causa di scioglimento dello CP_3 , stante la sopraggiunta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, dichiarare la messa in Liquidazione dello stesso e contestualmente nominare un Liquidatore, stante il palese disaccordo tra gli associati, la paralisi e l'impossibilità di validamente deliberare da parte degli stessi, quali titolari di quote paritarie;

- accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del socio Prof. CP_1 alle proprie obbligazioni derivanti dall'Atto Costitutivo dell'associazione e dalle successive modifiche dei patti, come meglio esplicito in atti;

- accertare e dichiarare i gravi danni patiti e patienti dal Prof. Parte_1 in ragione delle condotte poste in essere dal Prof. CP_1 per suo esclusivo fatto e colpa, al fine di sviare la clientela dello CP_3 , per aver leso l'immagine e la reputazione dello stesso Prof. Parte_1 , il tutto come rappresentato e denunciato in atti;

- conseguentemente condannare il Prof. CP_1 al risarcimento del danno subito dal Prof. Parte_1 , in proprio e quale socio dello CP_3 , per l'illegittima attività di sviamento della Clientela, che si quantifica, come meglio indicato in narrativa, in Euro 393.936,50 e/o di quella maggiore o minore somma come ritenuto di giustizia anche in via equitativa, nonché per il danno di immagine subito dall'odierno convenuto, che si indica in ulteriori Euro 787.873,00 e/o di quel maggiore o minore importo come di giustizia anche in via di equità, e con riserva di meglio precisare e quantificare le suddette somme nel corso del presente procedimento arbitrale;

- sempre in ragione di quanto in narrativa, condannare controparte al risarcimento e/o al rimborso – con riserva di eventualmente meglio indicare e/o quantificare le stesse - di tutte le spese sostenute dal Prof. CP_1 dopo la risoluzione della Convenzione, utilizzando la carta di credito intestata allo CP_3 , nonché quelle inerenti la vettura marca Porsche, oggetto di contratto di leasing intestato allo CP_3 pari a complessivi Euro 20.440,31, o di quella maggiore o minore somma come ritenuto di giustizia anche in via di equità;

- condannare il socio **CP_1** al risarcimento del danno per l'illegittimo rifiuto al subentro del dott. **Controparte_4** nella posizione di socio del padre nello **CP_3**, che si quantifica, per le ragioni di cui in narrativa, in Euro 249.647,00 e/o in quella maggiore o minore somma come di giustizia anche in via equitativa, sempre con espressa riserva di quantificare il suddetto danno.

In via istruttoria Ove l'Ill.mo Collegio dovesse ritenerlo necessario, il Prof. **Parte_1** insta affinché venga disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di confermare quanto già dedotto in atti in merito alla sussistenza e alla quantificazione dei danni per sviamento della clientela, per danno di immagine e per l'illegittimo rifiuto al subentro del dott. **Controparte_4** nella posizione di socio del padre. Con riserva di indicare il proprio consulente tecnico di parte e di suggerire la formulazione dei quesiti da sottoporre al nominando CTU.

In ogni caso

Con vittoria delle spese di lite e delle competenze del procedimento arbitrale e del presente giudizio di appello, il tutto oltre rimborso spese forfetarie 15%, I.V.A. e C.P.A.

Per **Controparte_1** nel giudizio rg n. 379/25

In via preliminare e in rito: accertare e dichiarare improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'impugnazione del Lodo Arbitrale Parziale pronunciato dal Collegio Arbitrale in data 2.7.2024 per mancato deposito del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo arbitrale di primo grado, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria;

Nel merito:

rigettare e respingere l'avversa impugnazione, in relazione al Lodo Arbitrale Parziale pronunciato dal Collegio Arbitrale in data 2.7.2024, siccome inammissibile e, in ogni caso, totalmente infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente e, per l'effetto, confermare il Lodo Arbitrale Parziale pronunciato dal Collegio Arbitrale in data 2.7.2024, emettendo ogni declaratoria conseguente;

emettere ogni altra pronuncia e/o statuizione connessa e/o comunque conseguente alle domande che precedono;

con vittoria di spese, diritti e onorari della doppia fase.

Per **Controparte_1** nel giudizio rg n. 380/25

In via preliminare e in rito:

accertare e dichiarare improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'impugnazione del Lodo Arbitrale definitivo del 30.9.2024 per mancato deposito del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo arbitrale di primo grado, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria;

Nel merito:

rigettare e respingere l'avversa impugnazione, tanto in relazione al Lodo Arbitrale non definitivo pronunciato in data 2.7.2024, quanto in relazione al Lodo Arbitrale definitivo pronunciato in data 30.9.2024, siccome inammissibile e, in ogni caso, totalmente infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente e, per l'effetto, confermare il Lodo Arbitrale non definitivo -pronunciato in data 2.7.2024- e il Lodo Arbitrale definitivo pronunciato in data 30.9.2024;

emettere ogni altra pronuncia e/o statuizione connessa e/o comunque conseguente alle domande che precedono;

con vittoria di spese, diritti e onorari della doppia fase.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine dai contrasti insorti fra il Professor *Parte_1* e il Professor *CP_1* entrambi soci dello *Controparte_2* e Dott. *CP_1* costituito nel 1991 per l'esercizio in comune dell'attività professionale medico-odontoiatrica.

All'atto di costituzione, la partecipazione allo Studio era divisa tra i soci nella misura del 70% per *Parte_1* e del 30 % per *CP_1*. Successivamente, a seguito di modifiche dei patti sociali, le quote partecipative erano state rese equivalenti tra i due soci ed erano possedute da ciascuno nella misura della metà.

In data 2 luglio 2018, il rapporto associativo subiva una significativa riorganizzazione a seguito dell'assunzione, da parte di *CP_1* del ruolo di professore ordinario a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Milano. La problematica relativa all'incompatibilità di legge tra l'esercizio della libera professione e il ruolo di docente veniva risolta con la stipulazione di una Convenzione tra lo *Controparte_2* *Controparte_2* e l' *Controparte_5* con decorrenza dal 1 marzo 2018. Tale convenzione consentiva a *CP_1* di continuare a operare professionalmente nell'ambito dello studio, con compensi regolati dalla convenzione stessa. Contestualmente, le parti prevedevano, in caso di malattia prolungata o impossibilità a svolgere l'attività professionale di *Parte_1*, il possibile subentro del figlio di quest'ultimo nella posizione di socio. All'accordo di cui sopra si aggiungeva un'altra scrittura privata, sottoscritta in data 2 luglio 2018, in cui le parti,

confermando quanto già pattuito, aggiungevano l'impegno a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2018, un accordo modificativo dei patti sociali dello Studio al fine di disciplinare le modalità di subentro di **Controparte_4** nonché il recesso o la cessione della partecipazione nello [...] **Controparte_2** da parte di ciascuno dei soci.

A partire dal 2019, il Prof. **Parte_1** iniziava a manifestare diversi problemi di salute, che ne avevano progressivamente limitato l'attività lavorativa. Pertanto, in data 22 dicembre 2021, **Parte_1** inviava una comunicazione al **CP_1** con cui chiedeva formalmente il rispetto degli accordi raggiunti, ossia il passaggio delle proprie quote dello Studio Associato al figlio **Controparte_4**.

CP_1 con missiva in data 31 dicembre 2021, affermava di voler procedere alla sostituzione del Prof. **Parte_1** solo dopo aver assunto «*decisioni rilevanti per la prosecuzione della stessa attività professionale*», evidenziando come il proprio contributo fosse ormai divenuto prevalente.

Con missiva del 22 giugno 2022 **CP_1** per il tramite dei propri legali, contestava al socio una serie di inadempimenti, tra cui il mancato esercizio dell'attività professionale, diffidandolo a compiere qualsiasi attività volta a risolvere la Convenzione con l' **Controparte_5**

Parte_1, tramite i propri difensori, comunicava con lettera del 6 luglio 2022 l'avvenuto recesso dalla convenzione con l' **Controparte_5** con effetto dall'agosto successivo, giustificando tale decisione con la sopravvenuta impossibilità di proseguire il rapporto associativo.

2. **CP_1** instaurava il procedimento arbitrale, formulando una pluralità di domande, volte ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento del socio **Parte_1** alle obbligazioni derivanti sia dal contratto sociale sia dalla legge, con conseguente richiesta di revoca dello stesso dalla carica di amministratore e di esclusione dalla compagine sociale. Domandava, altresì, che venisse accertata l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e che venisse dichiarato lo scioglimento dello Studio Associato, con ogni conseguenza in ordine all'apertura della fase liquidatoria. Chiedeva, poi, la condanna dello **CP_3** e/o del socio **Parte_1** al pagamento in suo favore e a vario titolo di una serie di importi, in ragione di pretesi inadempimenti ascritti al socio dott. **Parte_1**.

3. **Parte_1** si costituiva nel procedimento arbitrale, contestando le domande avversarie e proponendo domande riconvenzionali. In estrema sintesi, chiedeva che fosse accertato lo scioglimento dello studio associato per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, con conseguente messa in liquidazione dello stesso e nomina di un liquidatore. Domandava, altresì, l'accertamento dell'inadempimento del Prof. **CP_1** e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, deducendo tra l'altro condotte di sviamento della clientela e lesione dell'immagine professionale.

4. Il Collegio arbitrale, con lodo non definitivo del 2 luglio 2024, ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulle domande relative allo scioglimento dello studio associato e alla conseguente nomina di un liquidatore, ritenendo tali questioni riservate alla cognizione del giudice ordinario. Contestualmente il Collegio, rilevata la necessità di un approfondimento istruttorio, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria e l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, chiedendo al consulente tecnico di rispondere «a tutti i quesiti a lui formulati».

5. Nel luglio 2024, le parti hanno dato atto del sopravvenire di circostanze rilevanti, tra cui la cessione integrale dei beni strumentali dello studio associato, nonché il subentro di soggetti terzi nei principali rapporti contrattuali, quali i contratti di leasing e il contratto di locazione dei locali. In tale contesto, entrambe le parti hanno rinunciato all'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio precedentemente disposta. Pertanto il Collegio arbitrale, con successive ordinanze (ordinanza n. 22 del 25 luglio 2024 e n. 23 dell'1 agosto 2024), ha ritenuto di non procedere all'integrazione della consulenza tecnica, disponendo la prosecuzione del giudizio. È stato dunque fissato il termine per la pronuncia del lodo definitivo al 30 settembre 2024 ed è stata stabilita la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma della trattazione scritta, con il consenso di entrambe le parti.

6. Con lodo definitivo del 30 settembre 2024, il Collegio arbitrale ha così deciso:

« -) in parziale accoglimento delle domande attrici, accerta e dichiara che il Prof. Dott. [...]

Parte_1 deve restituire al Prof. Dott. Controparte_1 quanto derivante dal maggior apporto, riferito agli anni dal 2019 al 2022, del Prof. Dott. Controparte_1 allo Controparte_2 e Prof. CP_1 e quantifica, in via equitativa, la somma da restituire nella metà di tale apporto, ossia nella somma pari a Euro 542.309,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; e, per l'effetto,

-) condanna il Prof. Dott. Parte_1 a corrispondere al Prof. Dott. [...] Controparte_1 la somma di Euro 542.309,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;

-) in parziale accoglimento delle domande attrici, accerta e dichiara che il Prof. Dott. [...]

Parte_1 è tenuto a manlevare e, comunque, a tenere indenne il Prof. Dott. [...] Controparte_1 da ogni e/o qualsiasi conseguenza derivante da atti compiuti dal Prof. Dott. [...]

Parte_1 a nome dello Controparte_2 e Prof. [...] CP_1 in assenza di espressa autorizzazione del Prof. Dott. Controparte_1 con

decorrenza della manleva a far data dall'intervenuto recesso dello Controparte_2

Prof. Parte_1 e Prof. CP_1 dalla Convenzione stipulata con "...
Controparte_5 e, in ogni caso, con effetto della manleva dal giorno 8 agosto 2022;

-) rigetta ogni altra domanda proposta dal Prof. Dott. Controparte_1 e dal Prof. Dott. Parte_1 ;

-) liquida definitivamente e complessivamente il compenso finale del Collegio Arbitrale nella somma di Euro 208.000,00, oltre oneri ed accessori di legge, e il compenso finale del Segretario nella somma di Euro 18.000,00 oltre oneri ed accessori di legge, con responsabilità solidale di tutte le Parti;

-) liquida definitivamente il compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio Dott. Persona_1 nella misura di Euro 20.000,00. oltre oneri e accessori di legge:

-) condanna il Prof. Dott. Parte_1 a rifondere al Prof. Dott. Controparte_1 ... le spese di lite quantificate in Euro 50.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

-) condanna il Prof. Dott. Parte_1 al rimborso integrale a favore del Prof. Dott. Controparte_1 del compenso finale del Collegio Arbitrale, del compenso finale del Segretario e del compenso finale del Consulente Tecnico d'Ufficio Dott. Persona_1 come dianzi quantificati".

Le ragioni poste alla base di tale *decisum*, ai fini che qui rilevano, possono essere riassunte come di seguito:

- è fondata la domanda proposta da CP_1 diretta ad ottenere la restituzione degli importi che assumeva essere stati indebitamente percepiti dal Prof. Parte_1 in ragione del maggiore apporto professionale, lavorativo e di fatturato fornito da CP_1 nell'ambito dello studio associato. Secondo il Collegio, «la pacifica circostanza che il prof. Parte_1 non potesse svolgere la propria ordinaria attività professionale costituisce il fatto costitutivo fondante la legittimità ed il fondamento della domanda di restituzione in esame atteso che il prof. CP_1 ha, di fatto, operato come unico professionista attivo nell'ambito dello Studio Associato». Il Collegio, tenuto conto delle risultanze della CTU, ha quantificato la somma dovuta in via equitativa in misura pari alla metà dell'apporto fornito da CP_1 negli anni 2019 – 2022, determinandola in euro 542.309,20, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con conseguente condanna di Parte_1 al relativo pagamento;
- è fondata la domanda con cui CP_1 ha chiesto di essere manlevato da qualsiasi atto compiuto da Parte_1 in nome dello Studio Associato. Il Collegio ha accertato che «la successione dei fatti mostra come il prof. Parte_1 abbia amministrato lo CP_3 quale

esclusivo amministratore e con scelte del tutto autonome (...) Di conseguenza, per ogni atto compiuto dal Prof. Parte_1 quest'ultimo deve rispondere in modo autonomo quanto a tutte le conseguenze giuridiche con responsabilità esclusiva del Prof. Parte_1 e conseguente obbligo di manleva del Prof. CP_1 ;

- è infondata la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 per sviamento della clientela dello Controparte_2 . Al riguardo, il Collegio ha affermato che la condotta del prof. CP_1 non integrava un inadempimento contrattuale, bensì costituiva *«una reazione legittima al recesso dalla convenzione»*, posta in essere per salvaguardare la propria attività professionale. Secondo gli arbitri, *«dal momento che il medesimo atto non può costituire sia un inadempimento, sia una reazione ad un'altrui violazione volta ad evitare il conseguente nocumento patrimoniale, essa va configurata come una exceptio inadimpleti contractus (art. 1460 c.c.) la quale, configurandosi come una causa di giustificazione dell'inadempimento al pari dell'impossibilità sopravvenuta, esclude l'antigiuridicità del fatto»*;

7. Parte_1 ha proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale non definitivo, pronunciato in data 2 luglio 2024, e avverso il lodo arbitrale definitivo, pronunciato in data 30 settembre 2024, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., sulla base dei seguenti motivi.

1) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 9 c.p.c. e in relazione agli artt. 816 quater e 809 c.p.c.

Con il primo motivo di impugnazione, Parte_1 ha dedotto la nullità dei lodi per violazione delle norme che disciplinano l'arbitrato con pluralità di parti, in particolare degli artt. 816-quater e 809 c.p.c. e dell'art. 829 c.p.c. Secondo l'impugnante, al procedimento arbitrale hanno partecipato tre parti, ossia Parte_1 , CP_1 e lo Controparte_2 . Tuttavia, la clausola compromissoria di cui all'art. 18 dell'atto costitutivo prevede una struttura binaria, inadatta a dirimere questioni coinvolgenti più centri d'interesse, essendo stata predisposta sull'assunto di risolvere una controversia tra due soggetti solamente. Pertanto, secondo Parte_1 , poiché vi erano tre soggetti in causa, il collegio arbitrale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'intero arbitrato, anziché decidere le domande nel merito. L'errore così commesso integrerebbe un vizio radicale del procedimento, incidente sulla validità dell'intero lodo e ne giustificerebbe l'annullamento.

2) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 9, c.p.c., a seguito della mancata nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in favore dello Controparte_6 , quando il procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile. Violazione del contraddittorio

Con il secondo motivo di impugnazione, **Parte_1** ha dedotto la nullità dei lodi ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 9, c.p.c., per non aver considerato il conflitto di interessi tra l'associazione e le parti e per non aver rilevato l'omessa nomina in favore dello studio associato di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all'art. 24 cost.

Secondo la prospettazione dell'impugnante, la sussistenza del conflitto di interessi sarebbe palese, in quanto sia il prof. **CP_1** sia il prof. **Parte_1** ricoprivano il ruolo di amministratori in via disgiuntiva: la proposizione di domande alternative volte alla condanna o dell'Associazione, o del prof. **Parte_1** porrebbero quest'ultimo in una «posizione conflittuale». **Parte_1** ha poi richiamato la giurisprudenza, secondo cui «l'omessa nomina del curatore speciale costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale che determina la nullità dell'intero procedimento per violazione del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 cost¹».

In tesi dell'appellante, il conflitto di interessi e la mancata rappresentanza dell'Associazione violerebbe il principio del contraddittorio, determinando la nullità dei lodi anche ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.

8. **Parte_1** ha, poi, instaurato un ulteriore giudizio, iscritto al n. 380/25 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del lodo definitivo per nullità ex art. 829 cpc.

I **primi due** motivi di impugnazione sono i medesimi proposti nel giudizio n. 379/25 RG e hanno ad oggetto:

1) la nullità del lodo in quanto al procedimento arbitrale hanno partecipato tre parti, nonostante la clausola compromissoria di cui all'art. 18 dell'atto costitutivo avesse una struttura binaria, con conseguente improcedibilità dell'arbitrato;

2) la nullità del lodo per la mancata nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

Parte_1 ha, poi, formulato i seguenti ulteriori motivi di impugnazione:

3) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione ai nn. 5 e 6 dell'art. 823, comma 2, c.p.c. per non essersi pronunciato sulle domande rivolte allo **CP_3.**

Con il terzo motivo, **Parte_1** ha dedotto la nullità del lodo definitivo per omessa pronuncia in relazione alle domande rivolte nei confronti dello **Controparte_7**

¹ Cass. civ., Sez. II, 30.05.2003, n. 8803, Trib. Napoli, 30.11.2021, n. 9690, Trib. Napoli, 23.01.2019, n. 22054, Cass. civ., Sez. I, 26.05.2016, n. 10936, Cass. civ., Sez. II, 30.05.2003, n. 8803, Cass. civ., Sez. II, 16.11.2000, n. 14866, Cass. civ., Sez. I, 10.03.1995, n. 10936.

² In particolare, **Parte_1** fa riferimento alle seguenti domande: (i) condanna alla restituzione e al pagamento di somme di denaro; (ii) risarcimento dei danni asseritamente subiti; (iii) compensazione tra le spese sostenute dallo **Controparte_2** e

In particolare, le domande di CP_1 nei confronti dello studio sarebbero state proposte con la domanda di arbitrato del 18.10.2022 e reiterate nelle memorie successive. Ciò nonostante, il Collegio non le avrebbe tenute in considerazione e, difatti, il dispositivo nulla direbbe, limitandosi ad un generico riferimento al rigetto e assorbimento delle ulteriori domande non accolte.

4) Violazione delle regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 2033 c.c.

Con il quarto motivo, l'impugnante ha eccepito la nullità del lodo definitivo nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda volta ad ottenere la propria condanna al pagamento delle somme pretese dal CP_1 in ragione del suo maggiore apporto professionale.

L'impugnante ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono: CP_1 in quanto professore a tempo pieno dell'Università degli Studi di Milano, non poteva svolgere la propria attività professionale presso lo Controparte_2 . A fronte di tale incompatibilità e dell'impossibilità di svolgere la libera professione al di fuori delle strutture di appartenenza, il prof. CP_1 ha sottoscritto un accordo modificativo dell'atto costitutivo dello CP_3 , con il quale si dava atto che (i) il prof. CP_1 stante il suo ruolo di professore universitario a tempo pieno, aveva cessato a far data dal 1.01.2018 la propria attività professionale presso lo CP_3 , rinunciando agli utili successivi, fino a quando non sarebbe venuta meno la condizione di incompatibilità; (ii) da tale data il prof. CP_1 avrebbe svolto presso lo Studio ^{Cont} la propria attività clinica intramoenia in convenzione con [...]

Controparte_5 (iii) nessun pagamento di corrispettivi avrebbe dovuto essere eseguito dallo CP_3 in favore del prof. CP_1 . Parallelamente, tra l' Controparte_5 e lo CP_3 [...] era stata stipulata una convenzione in data 22.03.2018, con la quale il primo si impegnava a svolgere attività di cura e diagnosi e di direzione sanitaria a favore del secondo, individuando nel prof. CP_1 il medico a tal fine incaricato dalla struttura (art. 1); in virtù di questi accordi e in esecuzione della disciplina legislativa, le prestazioni che il prof. CP_1 ha reso dal 1.03.2018 presso lo CP_3 [...] ono state effettuate in qualità di medico incaricato dall' Controparte_8 . I rapporti economici sono intercorsi solo tra lo Studio e l' CP_9 (art. 1 e 5); in esecuzione della convenzione, lo Studio ha corrisposto le somme concordate all' Controparte_5 definite in base al prezzo orario di € 350,00, moltiplicato per le ore svolte dal prof. CP_1 a sua volta l'Ospedale ha versato al prof. CP_1 il 95% di quegli incassi, trattenendo il 5%. Quindi:

gli importi dovuti al prof. CP_1 (iv) manleva dalle conseguenze di qualsiasi atto compiuto dal Prof. Parte_1 a nome dello Controparte_2 .

- o il prof. **CP_1** ha effettuato prestazioni ulteriori rispetto a quelle retribuite dall' **Controparte_5** per il quale lavorava in via esclusiva e a tempo pieno, e allora ogni sua pretesa deve essere rivolta all' **Controparte_5** , che potrebbe a sua volta avanzare pretese verso l'associazione professionale;

- o il prof. **CP_1** ha, in eccedenza rispetto all'attività autorizzata e retribuita dall' **Controparte_5** , svolto attività professionale ulteriore, ma in questo caso egli ha compiuto un'attività illegittima e, pertanto, non può ricevere e trattenere alcuna remunerazione derivante dall'attività professionale svolta al di fuori dei canali autorizzati.

Così ricostruita la vicenda, l'impugnante ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di **CP_1** ritenendo che solo l'ospedale sarebbe legittimato ad agire per ottenere la ripetizione delle prestazioni indebitamente rese.

Ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver percepito dal prof. **CP_1** alcuna somma e per non essere stato destinatario della sua attività professionale.

Ha infine eccepito la carenza di interesse ad agire di **CP_1** sul rilievo che qualunque somma dovesse ricavare a seguito della condanna richiesta sarebbe soggetta all'applicazione dell'art. 53, c. 7, d.lgs. 165/2001 e quindi all'obbligo di versamento a favore della struttura sanitaria presso la quale opera.

Parte_1 ha proseguito affermando che l'omesso versamento dei corrispettivi al prof. **CP_1** per le ore svolte in più rispetto a quelle dichiarate, troverebbe la sua giustificazione nella scrittura privata del 2.07.2018, dove i soci hanno dichiarato "che nessun pagamento di corrispettivi sarà eseguito dallo " **CP_3** " in favore del professor **CP_1** : la sussistenza di una causa che esclude il diritto del prof. **CP_1** a ricevere alcun compenso determinerebbe l'assenza di uno degli elementi costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito, che per tale ragione non avrebbe dovuto essere accolta (art. 5.5 scrittura privata del 2.07.18, *«sino a quando il professor **CP_1** svolgerà la propria attività di professore ordinario a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Milano gli utili [dello [...] **CP_2** , n.d.r.] spetteranno interamente al professor **Parte_1** »*)).

Infine, l'impugnante ha rilevato che l'azione di ripetizione di indebito ha per oggetto esclusivamente obbligazioni volte ad ottenere la restituzione di cose o somme di denaro e, pertanto, sono escluse dal suo ambito operativo le prestazioni di facere. Il Collegio, pertanto, avrebbe *«applicato le regole sulla ripetizione dell'indebito a prestazioni che sono estranee alla logica restitutoria»*.

5) Violazione delle regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c.

Con tale motivo, **Parte_1** ha dedotto la violazione delle regole sull'onere probatorio con riferimento all'azione di ripetizione di indebito *ex art. 2033 c.c.* Ha richiamato il principio secondo cui spetta a chi agisce dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nel caso di specie, ritiene l'impugnante che **CP_1** non avrebbe fornito tale prova, né gli arbitri avrebbero accertato in modo puntuale i presupposti dell'indebito.

Inoltre, il lodo viene censurato per aver determinato l'importo da restituire in via equitativa, quantificandolo nella metà del maggior apporto professionale accertato. Tale criterio non sarebbe previsto da alcuna norma, ma sarebbe applicabile solo in materia di risarcimento del danno.

6) Nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, per avere deciso un arbitrato di diritto applicando l'equità.

Con il sesto motivo, **Parte_1** ha censurato il lodo per aver deciso un arbitrato di diritto applicando l'arbitrato di equità. Troverebbe applicazione l'art. 822 c.p.c. secondo cui *“gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronuncino secondo equità”*. Nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna espressione da cui possa desumersi che le parti, concordemente, abbiano attribuito agli arbitri il potere di decidere secondo equità e, ciò, comporterebbe un errore in procedendo con conseguente nullità del lodo.

7) Violazione delle regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comma 3., c.p.c., in relazione agli artt. 2033 e 1277 c.c.

Con il settimo motivo, l'impugnante ha rilevato la nullità del lodo nella parte in cui ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito stabilendo che sulla somma da restituire decorrono *“interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”*.

In tesi, la ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, che dà luogo ad un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria è da escludersi.

8) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, per contrarietà all'ordine pubblico e violazione delle regole di diritto in relazione all'art. 53, comma 7, D. Lgs. 165/2001.

Con l'ottavo motivo, **Parte_1** ha eccepito la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, per contrarietà alle norme di ordine pubblico. Secondo la prospettazione offerta, **CP_1** riveste il ruolo di professore universitario a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio della libera professione. Condannare il prof. **Parte_1**, come ha fatto il lodo impugnato, a restituire gli importi derivanti dal fatturato eccedente rispetto a quello oggetto della convenzione con l' **Controparte_5** significherebbe

disporre la remunerazione di prestazioni rese in attività di libera professione, che il prof. CP_1 non avrebbe potuto svolgere, attesa l'incompatibilità con i principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 cost.

9) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. per motivazione apparente e perplessa.

Con il nono motivo, l'impugnante ha eccepito la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. per motivazione apparente e perplessa.

In particolare, secondo Parte_1 , non sarebbe comprensibile il ragionamento svolto dagli arbitri che ha portato all'accoglimento delle domande di ripetizione dell'indebito. Gli arbitri si sarebbero limitati ad affermare che *«La pacifica circostanza che il Prof. Parte_1 non potesse svolgere la propria ordinaria attività professionale costituisce il fatto costitutivo fondante la legittimità e il fondamento della domanda di restituzione in esame atteso che il prof. CP_1 ha, di fatto operato come unico professionista attivo nell'ambito dello Studio Associato», mentre il prof. Parte_1 si sarebbe limitato a svolgere l'attività di amministratore»*, senza tuttavia spiegare il motivo per cui il prof. Parte_1 non potesse svolgere la propria attività professionale.

10) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., in riferimento all'art. 823, comma 2, n. 5, per motivazione apparente e perplessa.

Con il decimo motivo, Parte_1 ha dedotto la nullità del lodo definitivo nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta dal prof. CP_1 da ogni atto compiuto dal prof. Parte_1 , affermando che *«la successione dei fatti mostra come il prof. Parte_1 abbia amministrato lo Studio quale esclusivo amministratore e con scelte del tutto autonome (...) Di conseguenza, per ogni atto compiuto dal Prof. Parte_1 quest'ultimo deve rispondere in modo autonomo quanto a tutte le conseguenze giuridiche con responsabilità esclusiva del Prof. Parte_1 e conseguente obbligo di manleva del Prof. CP_1 .*

In tesi, la motivazione sarebbe apparente e perplessa, in quanto il collegio non avrebbe spiegato il motivo per cui il normale esercizio dell'attività di amministratore svolta dal prof. Parte_1 escluderebbe, senza alcun tipo di limitazione, la responsabilità dell'altro socio amministratore.

11) Violazione delle regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 2257 c.c.

Con l'undicesimo motivo, Parte_1 ha affermato che il lodo arbitrale sarebbe in contrasto con le norme di cui all'art. 2257 c.c. che disciplinano le modalità di amministrazione delle società di persone

e le previsioni contenute nell'art. 8 dell'atto costitutivo, il quale prevede che *“l'ordinaria amministrazione dello studio compete anche disgiuntamente a ciascun socio”*.

Sia il contratto costitutivo dello **Controparte_2**, sia la disciplina civilistica ad esso applicabile in forza dell'art. 22, che rinvia alle norme relative alla società semplice, stabiliscono che i soci hanno la facoltà di amministrare autonomamente la società, senza il necessario consenso dell'altro amministratore. Pertanto, secondo l'impugnante, il collegio avrebbe errato nel ritenere fondata la domanda di manleva, applicando la disciplina prevista in materia di amministrazione congiuntiva di cui all'art. 2258 c.c., che stabilisce che è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, mentre, nel caso di specie, il contratto sociale prevedeva che lo **CP_3** fosse amministrato in via disgiuntiva, con la conseguenza che il prof. **Parte_1** ben poteva compiere autonomamente tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale senza ottenere il preventivo consenso del prof. **CP_1**.

12) Violazione delle regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 2256 c.c.

Con tale motivo, l'impugnante lamenta la nullità del lodo, ex art. 829, comma 3, c.p.c., per violazione delle regole di diritto di cui all'art. 2256 c.c. che sanciscono l'illegittimità dell'utilizzo dei beni sociali per finalità difformi dal perseguimento dell'oggetto sociale, in assenza del consenso dei soci.

Secondo la prospettazione offerta il collegio, pur accertando che il prof. **CP_1** dopo la disdetta della convenzione con l'Ospedale Galeazzi, ha continuato a svolgere la propria attività professionale (peraltro in concorrenza) in altri studi dentistici, ha ritenuto comunque legittimo l'utilizzo delle carte di credito e dell'autovettura intestati allo **CP_3** da parte del professore per il compimento di attività che non solo non rientrano negli scopi dello studio associato, ma che sono in antitesi con i suoi interessi.

13) Violazione delle regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comma 3., c.p.c., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.

Il motivo censura il lodo nella parte in cui è stata respinta la domanda proposta da **Parte_1** volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dallo sviamento di clientela dello **CP_3** per opera del prof. **CP_1**.

In particolare, gli arbitri avrebbero commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento disciplinato dall'art. 1460 c.c.; esso si riferisce ai contratti a prestazioni corrispettive, e ne è esclusa l'applicazione ai contratti associativi con comunione di scopo,

come è il contratto di associazione professionale (Cass. civ., Sez. I, 18.01.2001, n. 694, Cass. civ., Sez. I, 04.05.1993, n. 5180, Cass. civ., 11.10.1985, n. 4951).

14) La condanna al pagamento del prof. *Parte_1* alle spese di arbitrato e di lite. Violazione delle regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 92 c.p.c.

L'impugnante chiede la riforma del capo del lodo avente ad oggetto le spese di lite, in quanto delle molteplici domande proposte dal prof. *CP_1* ne sono state accolte solamente due, con la conseguenza che gli arbitri avrebbero dovuto, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. disporre la compensazione delle spese, quantomeno parziale.

Inoltre, in relazione all'entità dei compensi arbitrali liquidati dal Collegio, *Parte_1* ha rilevato che le parti hanno corrisposto agli arbitri e al segretario Euro 112.000, oltre accessori, per complessive 160 ore di lavoro, secondo la quantificazione e prospettazione fatta dallo stesso Collegio ma tali importi non sono stati convenuti con le parti: pertanto, troverebbero applicazione le disposizioni di cui all'art. 814 c.p.c., che demandano, in ipotesi analoghe, la determinazione delle spese e dell'onorario degli arbitri al Presidente del Tribunale. Ancora, il Collegio non avrebbe indicato il calcolo che ha portato alla determinazione delle somme di Euro 208.000 e 18.000, né avrebbe chiarito se tali importi sono dovuti al netto o al lordo delle somme già versate.

9. Si è costituito in entrambi i giudizi *CP_1* il quale ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'impugnazione per mancato deposito del fascicolo d'ufficio del giudizio arbitrale di primo grado; nonché l'inammissibilità dell'impugnazione del Lodo Arbitrale *per errores in iudicando* per preventiva rinuncia delle parti e per avere le stesse autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità. Nel merito, ha chiesto il rigetto di entrambe le impugnazioni, che sono state riunite.

10. La parte impugnata *Controparte_2*

non si è costituita pur nella ritualità e tempestività della notifica e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.

11. Con ordinanza del 12.03.2025, la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo del 30.9.2024. All'udienza dell'11.6.2025 è stata disposta la riunione dei due giudizi. Alla successiva udienza del 10.06.2026 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, *CP_1* ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'impugnazione per mancato deposito del fascicolo d'ufficio del giudizio arbitrale di primo grado. Ha richiamato la sentenza del 14.9.2001 della Corte d'Appello di Milano, prima sezione civile, secondo cui "*L'art. 347*

c.p.c., che obbliga il cancelliere a richiedere ed acquisire il fascicolo del primo grado agli atti del giudizio d'appello, non si applica all'impugnazione per nullità del lodo, in cui l'onere di produrre il medesimo grava sulla parte interessata [...]" (Corte d'Appello Milano, Sez. I, 14/09/2001) e la sentenza della Cassazione n. 9581/2000 secondo cui *"la norma di cui all'art. 347 cpc., che fa obbligo al cancelliere di richiedere ed acquisire il fascicolo del giudizio di primo grado agli atti del giudizio di appello non si applica al procedimento arbitrale, nel quale grava sulla parte (non potendosi fondatamente ritenere che la Corte di merito abbia l'obbligo di acquisire d'ufficio la documentazione necessaria) l'onere di produrre il fascicolo del giudizio arbitrale, facendone espressa richiesta al segretario del Collegio (la cui sede operativa è, oltretutto, ignota al cancelliere del giudice ad quem)"* e, in caso di omessa consegna spontanea da parte di questi, avanzando alla corte d'appello, ex art. 210 cod. proc. civ., formale istanza di "esibizione di documenti provenienti da terzi". (Cass. civ., Sez. I, 21/07/2000, n. 9581).

La deduzione di CP_1 non è fondata e meritevole di accoglimento.

Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, *«l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado nel processo d'appello, attuata, se del caso, con provvedimento di natura discrezionale, ha una funzione meramente sussidiaria, sicchè la mancata acquisizione non vizia nè il procedimento di secondo grado nè la relativa sentenza e non può utilmente dedursi quale motivo di ricorso per cassazione, a meno che in conseguenza del mancato esame del fascicolo risultino trascurati decisivi elementi di giudizio, non rilevabili aliunde, che è onere della parte ricorrente indicare con precisione* (v. Cass. civ. 29 gennaio 2016, n. 1678; 24 maggio 2004, n. 9985, 7 settembre 2004, n. 18006, 14 febbraio 2006, n. 3181, e 29 marzo 2006, n. 7237)».

Pertanto, la mancata produzione del fascicolo d'ufficio del giudizio arbitrale non comporta l'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione del lodo ma, tutt'al più, può comportare l'eventuale rigetto dei singoli motivi di impugnazione per mancato assolvimento dell'onere della prova. Sempre in via preliminare, CP_1 ha eccepito l'inammissibilità della impugnazione del lodo arbitrale definitivo del 30.9.2024, per avere le parti preventivamente rinunciato all'impugnazione *per errores in iudicando*.

Giova, innanzitutto, precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, oramai consolidata dopo la pronuncia n. 9284 del 2016 delle Sezioni Unite, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, comma 3, c.p.c. come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella

(2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Sez. 1, n. 6148 del 19.4.2012; Sez. 1, 3.6.2014, n. 12379; Sez. 1, 18.6.2014, n. 13898; Sez., 19.1.2015, n. 745; Sez. 1, 19.1.2015, n. 748; Sez. 1, 28.10.2015, n. 22007, e soprattutto Sez. U, n. 9284 del 9.5.2016; Sez.Un. n. 9340 del 9.5.2016).

Ebbene, nel caso di specie il giudizio arbitrale è stato introdotto dopo il 2.3.2006 sulla base di un contratto - contenente la clausola compromissoria azionata - stipulato il 5.12.2002 e, pertanto, è da ritenersi ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia.

Tuttavia, il giudizio di impugnazione del lodo non costituisce un comune appello, in quanto, nella prima delle due fasi di cui è composto (quella rescindente), è circoscritto all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 e dedotte nell'atto di impugnazione, così da essere generalmente definito come una "*impugnazione limitata*", perché ammessa soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, 2° co. Essa non dà luogo a un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di *errores in procedendo aut in iudicando*.

Invero, come affermato dalla Suprema Corte, "*nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28997). Infatti, la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass., sez. 1, 31 luglio 2020, n. 16559; Cass., sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 21802)*" (Cass. 8718/24).

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium*³.

Ciò premesso, sono infondate le doglianze di CP_1 secondo cui, dal tenore della clausola compromissoria (*“Il lodo arbitrale ...sarà vincolante per i soci”*), si evince chiaramente che la locuzione *“sarà vincolante per i soci”* configuri una ipotesi di volontà preventiva delle parti di rinunciare all'impugnazione del Lodo per *errores in iudicando*. Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *«la rinuncia preventiva all'impugnazione per errores in iudicando non richiede formule sacramentali»*, ma la stessa *«deve risultare dall'espressa e inequivoca volontà delle parti per dare un significato di un riferimento alla definitività della decisione»* (Cassazione civile sez. I, 19/08/2024, n. 22929)».

Parte resistente eccepisce, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto per avere le parti autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità, facendo riferimento alle domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni con le quali entrambe le parti hanno chiesto di quantificare le somme dovute sulla base delle risultanze istruttorie o anche in via equitativa. Anche tale eccezione è infondata, avendo le parti autorizzato gli arbitri non a decidere secondo equità anziché secondo diritto, ma esclusivamente ad utilizzare il criterio dell'equità per la determinazione delle somme richieste.

Venendo al merito della controversia e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi il presente giudizio di impugnazione, occorre esaminare congiuntamente il **primo motivo** di impugnazione, con cui l'impugnante ha eccepito nullità del lodo in quanto al procedimento arbitrale hanno partecipato tre parti, nonostante la clausola compromissoria di cui all'art. 18 dell'atto costitutivo avesse una struttura binaria, con conseguente improcedibilità dell'arbitrato, e il **secondo motivo** di impugnazione, avente ad oggetto la nullità del lodo per la mancata nomina di un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.*

Tali motivi di impugnazione sono inammissibili.

Per un verso, la censura relativa alla struttura binaria della clausola compromissoria introduce una questione nuova, in quanto non dedotta nel giudizio arbitrale. Tale circostanza, peraltro, è stata evidenziata da CP_1 nelle proprie comparse di costituzione, senza essere stata contestata in modo specifico da Parte_1 .

³ Cass. n. 5857/2000

Per altro verso, difetta, nel caso di specie, l'interesse ad agire dell'impugnante, atteso che gli arbitri, con il lodo non definitivo del 2 luglio 2024, si sono limitati a dichiarare la propria incompetenza in relazione alla domanda di accertamento dello scioglimento dello studio associato e **Parte_1** non ha in alcun modo chiarito quale concreto e attuale interesse persegue mediante l'annullamento del predetto lodo, con conseguente carenza del presupposto processuale richiesto per la proponibilità della domanda. Invero, l'impugnante non solo non ha dedotto la non correttezza della decisione circa l'incompetenza degli arbitri, ma ha anche sostenuto che, sulla base della clausola compromissoria, gli arbitri non avrebbero potuto decidere in ordine alle domande in questione (decisione che effettivamente non è stata assunta dagli arbitri, avendo gli stessi declinato la propria competenza).

Il **terzo motivo** di impugnazione, relativo alla nullità del lodo per non essersi pronunciato sulle domande rivolte allo **Controparte_2** è inammissibile per carenza di interesse. Invero, **Parte_1** ha lamentato l'omessa pronuncia di domande che erano state formulate da **CP_1**. Come affermato dallo stesso impugnante, « **CP_1** ha proposto, oltre a domande inerenti all'organizzazione sociale dello **CP_3**, una serie di domande di condanna o manleva nei confronti dello studio e/o del socio **Parte_1** (...)» e «**controparte** ha, altresì, formulato nei confronti del solo studio una domanda (...)». Ebbene, poiché le domande in esame sono state formulate da **CP_1** e non da **Parte_1**, della loro eventuale omessa valutazione poteva dolersi soltanto la parte che le aveva introdotte nel procedimento arbitrale, ossia **CP_1**. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, «l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 22981 del 2/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010; Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008).

È, altresì, inammissibile il **quarto motivo** di impugnazione, con cui **Parte_1** ha eccepito la nullità del lodo definitivo nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda volta ad ottenere la propria condanna al pagamento delle somme pretese dal **CP_1** in ragione del suo maggiore apporto professionale.

Difatti, il motivo si sostanzia in una non condivisione della valutazione in fatto, operata dagli arbitri, che, in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza, non è consentita in sede di impugnazione del lodo (il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha per oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri(...), non è censurabile nel giudizio di

impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente. (Cass., sez. I, n. 32838/ 2022).

Il **quinto motivo** di impugnazione, con cui l'impugnante ha dedotto la violazione delle regole sull'onere probatorio con riferimento all'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., è inammissibile, oltre che infondato.

Occorre ribadire che, *“nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. I, 12 novembre 2018, n. 28997). Infatti, la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass., sez. I, 31 luglio 2020, n. 16559; Cass., sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21802)”* (Cass. 8718/24).

Ebbene, il ricorso per cassazione basato sull'inidoneità delle prove offerte è ammissibile solo se inquadrato nei vizi di legittimità previsti dall'art. 360 c.p.c., in quanto la Corte di Cassazione non può rivalutare il merito o l'attendibilità delle prove. Le doglianze devono riguardare errori di diritto nella valutazione della prova, non la valutazione in sé. Può pertanto proporsi ricorso per cassazione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c se si contesta che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia valutato una prova legale come liberamente apprezzabile, o viceversa, violato i criteri di valutazione o per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. se si contesta che il giudice non ha preso in considerazione prove decisive che, se esaminate, avrebbero portato a una decisione diversa. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. civ. n. 34476/2019).

Ciò posto, la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto *"in iudicando"* è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. Cass. 13604/24; Cass. 13968/2011).

Nel caso di specie, le censure formulate da **Parte_1** attengono alla valutazione della prova svolta dagli arbitri e si risolvono in una richiesta di rivalutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale. L'impugnante ha lamentato, infatti, l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che gli arbitri non avrebbero considerato come, in fatto, difettassero i presupposti per l'accoglimento delle domande avversarie. Di qui, l'inammissibilità del motivo.

Inoltre, è infondato il motivo nella parte in cui l'impugnante ha affermato che il lodo sarebbe errato per aver determinato l'importo da restituire in via equitativa, nonostante tale criterio sarebbe applicabile solo in materia di risarcimento del danno. Invero, a prescindere dalla terminologia utilizzata, è evidente che non si tratti di una domanda di ripetizione di indebito ma di una domanda risarcitoria avente ad oggetto il ristoro del danno subito dal **CP_1** per aver prestato un apporto professionale maggiore, non potendosi, peraltro, ravvisare pagamenti indebiti eseguiti in proprio dal **CP_1** in favore di **Parte_1**.

Con il **sesto motivo**, l'impugnante ha censurato il lodo per aver deciso un arbitrato di diritto applicando l'arbitrato di equità, nonostante le parti non avessero attribuito agli arbitri tale potere.

Il motivo deve essere disatteso.

Il potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dall'art. 114 c.p.c., si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno a norma dell'art. 1226 c.c., in quanto mentre il primo presuppone l'istanza delle parti ed importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare (Cass. civ., n. 22895/2005). Il collegio arbitrale, nel caso di specie, non ha deciso secondo equità ai sensi dell'art. 114 c.p.c. in quanto, nel procedere alla determinazione degli importi «*indebitamente incassati*» da **Parte_1**, ha tenuto conto delle risultanze della CTU (che ha quantificato tali importi in € 1.084.618,40, in relazione agli anni 2019 – 2022) per poi ritenere dovuta solo la metà della somma. In altre parole, gli arbitri hanno utilizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio quale base di riferimento per la determinazione del *quantum* e, all'esito, hanno ridotto l'importo così accertato del 50%.

Di conseguenza, la censura non coglie nel segno, poiché il collegio arbitrale non ha sostituito la regola di diritto con un giudizio equitativo, ma ha utilizzato il criterio dell'equità per la determinazione delle somme richieste.

Con il **settimo motivo**, *Parte_1* ha rilevato la nullità del lodo per aver accolto la domanda di ripetizione dell'indebito, stabilendo che sulla somma da restituire decorressero “*interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo*”.

La censura è priva di pregio.

Come si è detto, a prescindere dalla terminologia utilizzata, è evidente che non si tratti di una domanda di ripetizione di indebito ma di una domanda risarcitoria avente ad oggetto il ristoro del danno subito dal *CP_1* per aver prestato un apporto professionale maggiore, non potendosi, peraltro, ravvisare pagamenti indebiti eseguiti in proprio dal *CP_1* in favore di *Parte_1*.

Con l'**ottavo motivo**, l'impugnante ha eccepito la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, per contrarietà alle norme di ordine pubblico, rilevando che *CP_1* rivestiva il ruolo di professore universitario a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio della libera professione.

Il motivo è infondato.

La nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali. Per questa ragione i principi d'ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755-13, Cass. Sez. 1n.1653320, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune). Ben altra è, invece, l'ipotetica violazione delle eventuali norme imperative in cui sia incorso il collegio arbitrale. La violazione di norme - anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale (cfr. per una specifica applicazione Cass. Sez. 1 n. 27615-22 quanto alla violazione del divieto del patto commissorio), e quindi non incide sul regime d'impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36 (Cass. 9395/23).

Inoltre, come precisato da questa Corte, “La Direttiva 2006/123/CE afferma testualmente: “*Il concetto di ordine pubblico, come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica*” (Corte di Appello di Milano Sez.1 sentenza n.2184/15).

Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi di ordine pubblico così come elaborati dalla giurisprudenza e dal diritto europeo, essendosi l'impugnante limitato a sostenere la

violazione delle norme secondo cui il ruolo di professore universitario a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio della libera professione.

Con il **nono motivo**, *Parte_1* ha censurato la nullità del lodo per motivazione apparente e perplessa, affermando che *«non sarebbe comprensibile il ragionamento svolto dagli arbitri che ha portato all'accoglimento delle domande di ripetizione dell'indebito»*.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile alcuna ipotesi di nullità del lodo per mancanza di motivazione, la quale ricorre esclusivamente in una ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'*iter* del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la *ratio decidendi* della decisione adottata (cfr. Cass. 13604/2024; Cass. S.U. 24785/2008; Cass. 2211/2003).

Nel caso di specie, infatti, il collegio ha chiaramente motivato le ragioni per cui ha deciso di accogliere le domande di *CP_1* in quanto ha ritenuto pacifico il mancato svolgimento dell'attività professionale da parte di *Parte_1* (assunto peraltro neppure specificamente confutato dall'impugnante), ha richiamato dettagliatamente le risultanze della CTU e, sulla base della valutazione di tali risultanze, ha concluso nel senso che *«la pacifica circostanza che il Prof. Parte_1 non potesse svolgere la propria ordinaria attività professionale costituisce il fatto costitutivo fondante la legittimità ed il fondamento della domanda di restituzione in esame atteso che il Prof. CP_1 ha, di fatto, operato come unico professionista attivo nell'ambito dello Controparte_2 Il Prof. Parte_1, come rilevato, ha invece gestito in modo autonomo le liquidità dello [...]»*

Controparte_2 Il Collegio Arbitrale ritiene, pertanto, che tale apporto, riferito agli anni dal 2019 al 2022, debba essere restituito al Prof. CP_1 e quantifica, in via equitativa, la somma da restituire nella metà di tale apporto ossia nella somma pari a Euro 542.309,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; con conseguente condanna del Prof. Parte_1 a pagare al Prof. CP_1 quanto derivante dal maggior apporto, riferito agli anni dal 2019 al 2022, del Prof. CP_1 allo Controparte_2 Associato Prof. Parte_1 e Dott. CP_1 somma quantificata, in via equitativa, nella metà di tale apporto e pari a Euro 542.309,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo». L'*iter* argomentativo seguito dal collegio arbitrale evidenzia sufficientemente gli elementi posti a fondamento della decisione, che non sono stati peraltro neppure specificamente censurati dall'odierno impugnante. Va, dunque, esclusa la ricorrenza di una motivazione apparente o perplessa.

Il **decimo motivo** e l'**undicesimo motivo** di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

Con il **decimo motivo**, l'impugnante ha censurato il lodo per motivazione apparente o perplessa, affermando che il collegio avrebbe accolto la domanda di manleva senza chiarire per quali ragioni il normale esercizio dell'attività di amministratore svolta dal prof. **Parte_1** avrebbe escluso la responsabilità dell'altro socio amministratore. Con l'**undicesimo motivo**, **Parte_1** ha dedotto la violazione dell'art. 2257 c.c. e dell'art. 8 dell'atto costitutivo, il quale prevede che l'ordinaria amministrazione dello studio compete anche disgiuntamente a ciascun socio.

La censura di motivazione apparente o perplessa, formulata con il **decimo motivo**, non può dunque essere accolta, poiché dall'atto di impugnazione emerge con chiarezza che la parte impugnante ha compreso la *ratio decidendi* del lodo, tanto da dedurre, nel successivo **undicesimo motivo**, la violazione dell'art. 2257 c.c. e dell'art. 8 dell'atto costitutivo, assumendo che il Collegio avrebbe erroneamente escluso la responsabilità dell'altro socio amministratore. Tale ultima doglianza è, comunque, inammissibile, in quanto mira ad ottenere una diversa valutazione dei fatti – id est la previsione di una amministrazione in via disgiuntiva o congiuntiva - preclusa in questa sede.

Il **dodicesimo motivo**, con cui **Parte_1** ha censurato il lodo per violazione delle regole di diritto di cui all'art. 2256 c.c. che sanciscono l'illegittimità dell'utilizzo dei beni sociali per finalità difformi dal perseguimento dell'oggetto sociale, in assenza del consenso dei soci, è inammissibile, in quanto è volta ad ottenere una diversa valutazione delle prove circa i fatti oggetto della controversia.

Giova rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *«la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri* (Cass. Sez. II, 16-05-2024 n. 13604; Sez. 1, 24-6-2011 n. 13968).

Con il **treddicesimo** motivo, l'impugnante ha censurato il lodo nella parte in cui è stata respinta la domanda proposta da **Parte_1** volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dallo sviamento di clientela dello **CP_3** per opera del prof. **CP_1** lamentando che gli arbitri avrebbero commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento disciplinato dall'art. 1460 c.c., in quanto tale articolo fa riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive, mentre ne è esclusa l'applicazione ai contratti associativi con comunione di scopo, come è il contratto di associazione professionale.

La doglianza è fondata.

Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *«i rimedi dell'inadempimento, compreso l'art. 1460 c.c., non si applicano ai contratti societari in quanto tali, perché lì manca la corrispettività*

delle prestazioni dei soci ed è presente invece la comunione di scopo: in linea di principio è esatto affermare che l'eccezione di inadempimento è un mezzo di autotutela delle parti volto a mantenere l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni nella fase di esecuzione di contratti a prestazioni corrispettive. Del pari è esatto che quella eccezione non può essere utilizzata nel diverso ambito dei contratti societari, per essere questi connotati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci bensì da una comunione di scopo perdendo ciascuna parte, al cospetto della creazione di una nuova e più ampia soggettività quale è quella (ancorché semipiena e non coincidente con la personalità giuridica) dell'ente società, il collegamento con la posizione individualistica originaria. Per cui il sistema conosce, in questo caso, o esclusivamente i diversi rimedi del "recesso", a tutela del socio, e della sua "esclusione", a tutela della società. Ma occorre considerare che, nelle società cooperative, il rapporto ulteriore - rispetto a quello relativo alla partecipazione alla organizzazione alla vita sociale - attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società, ed avente ad oggetto sia prestazioni di collaborazione sia prestazioni di scambio tra socio e società, è innegabilmente connotato non dalla comunione di scopo, che forma il primo rapporto (tra i soci) bensì dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Cass. civ., n. 23606/2023)».

Come già osservato, nel caso di specie, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione per *errores in iudicando*, in quanto la procedura arbitrale è stata instaurata dopo la Riforma dell'Arbitrato (entrata in vigore il 1 marzo 2006) ma in virtù di una clausola compromissoria stipulata anteriormente. Di conseguenza, la Corte deve pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di sviamento della clientela.

Al riguardo, **Parte_1** ha affermato che, dopo la cessazione della convenzione con l'Ospedale Galeazzi, **CP_1** avrebbe contattato i pazienti dello Studio al fine di invitarli a farsi assistere presso altri studi dove svolgeva l'attività professionale. **Parte_1** avrebbe dunque inviato a **CP_1** una diffida formale, in data 21.10.2022, intimandogli di cessare tale attività. Ciò nonostante, **CP_1** avrebbe inviato, in data 26.10.2022, una comunicazione dal proprio indirizzo privato ai pazienti dello studio, sollecitandoli a proseguire il rapporto con lui. Tale condotta avrebbe causato un danno patrimoniale a **Parte_1**, quantificato in € 393.936,50.

Il motivo è infondato.

Lo sviamento di clientela è la condotta con cui un imprenditore, con mezzi scorretti, sottrae stabilmente clienti a un concorrente, interferendo sulla sua sfera contrattuale futura (art. 2598 n. 3 c.c.).

Ritiene la Corte che le circostanze in cui sono avvenuti i contatti con i clienti (tramite invio, da parte di **CP_1** di email predisposte ai clienti medesimi allo Studio) non possano costituire attività

anticoncorrenziale in quanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *«in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle dipendenze della quale aveva prestato lavoro (Cass, sez. lav., 4/04/2012, n. 5365; Cassazione civile sez. I, 30/05/2007, n. 12681)».*

Pertanto, il fatto che CP_1 nel caso concreto, intendesse avviare un'attività in proprio, con ciò contattando i clienti fino a quel momento seguiti, al fine di indurli a proseguire il rapporto nonostante la fuoriuscita dallo Studio, non costituisce condotta anticoncorrenziale.

È infine infondato il **quattordicesimo motivo** di impugnazione, con cui Parte_1 ha censurato il lodo, da un lato, per non aver disposto la compensazione delle spese di lite, dall'altro, per aver erroneamente quantificato l'importo dei compensi arbitrali.

Invero, la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese di lite risulta corretta, tenuto conto della sua sostanziale soccombenza a seguito dell'accoglimento di alcune domande formulate dal CP_1 e del rigetto delle domande formulate dallo stesso CP_10 (si rammenta che Parte_1 è stato condannato: «a corrispondere al Prof. Dott. Controparte_1 la somma di Euro 542.309,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo»; «a manlevare e, comunque, a tenere indenne il Prof. Dott. Controparte_1 da ogni e/o qualsiasi conseguenza derivante da atti compiuti dal Prof. Dott. Parte_1 (...))»).

In relazione ai compensi arbitrali liquidati dal Collegio, la Corte rileva, invece, il palese difetto di interesse dell'impugnante. Infatti alla stregua della condivisibile giurisprudenza di legittimità, la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.

20371 del 26 settembre 2014; da ultimo, nello stesso senso: Cassazione civile sez. I, 18/08/2025, (ud. 02/04/2025- dep. 18/08/2025) - n. 2344).

Alla luce delle considerazioni svolte, le domande proposte da *Parte_1* vanno rigettate.

Le spese processuali seguono la soccombenza di *Parte_1* e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) rigetta le domande svolte da *Parte_1* ;
- 2) condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese di lite che liquida in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A.

Così deciso in Milano, il 10.06.2026

Il Consigliere est.

Emanuela Rizzi

Il Presidente

Alessandra Arceri